

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2023
156/2023/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1246^a riunione dell'11 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione

2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 228/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 228/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 122/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 122/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 559/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 620/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2022, 194/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2022, 679/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 679/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023, 155/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2023/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione DIUC 3/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione DIEU 3/2021);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 13 settembre 2022, 6/2022 (di seguito: determinazione DIEU 6/2022);
- la comunicazione del 31 gennaio 2023 (protocollo Autorità 0006778/A in pari data) dell’impresa distributrice 2i RETE GAS S.p.A. (di seguito: comunicazione del 31 gennaio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che entro la data del 31 marzo dell’anno $t+1$ siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento

dell'anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno $t-1$;

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- con la determinazione DIUC 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 5, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportino l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura, ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
 - l’articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall’anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all’ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
 - l’articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che il medesimo tetto sia rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017. Tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici. Ai fini dell’applicazione del tetto sono identificate tre fasi:
 - una prima fase della durata di tre anni successivi all’anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase;
 - una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all’anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell’utenza tipiche di ciascun ambito tariffario che saranno definite con successivo provvedimento dell’Autorità;
 - una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all’anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall’anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
 - con la deliberazione 525/2022/R/GAS sono state definite le modalità operative di dettaglio per l’applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento nella seconda e nella terza fase;
 - in conseguenza dell’aggiornamento delle disposizioni dell’articolo 33 di cui al precedente punto, la seconda fase di cui all’articolo 33, comma 3, punto ii., per le località con anno di prima fornitura nel 2018, si avvia nel 2022.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - l’articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall’Autorità;

- l’articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che con riferimento agli investimenti del 2018 e del 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.3 della RTDG sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%, mentre per gli anni successivi al 2019 assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%;
- in relazione all’applicazione delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 56 della RTDG, per le località tariffarie interessate da operazioni di unione/separazione:
 - gli attuali algoritmi di calcolo prevedono la determinazione del riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* considerando esclusivamente i costi effettivi di investimento dichiarati dalle imprese, in luogo dell’applicazione della media ponderata prevista dal suddetto articolo 56 della RTDG;
 - con riferimento ai casi di unione di località, è possibile ricostruire la stratificazione dei gruppi di misura e dispositivi *add on* da considerare ai fini del calcolo del costo *standard*, sommando i dati già comunicati per ciascun anno con riferimento alle singole località preesistenti all’unione;
 - nei casi di località sorte a seguito di processi di separazione di località, non sono disponibili i dati relativi alla ripartizione dei gruppi di misura e dispositivi *add on* comunicati in ciascun anno con riferimento alla località preesistente alla separazione.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi ai misuratori disinstallati per l’effettuazione delle verifiche metrologiche in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, la determinazione DIEU 6/2022:
 - ha definito le modalità operative per la valorizzazione a fini tariffari dei misuratori disinstallati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna;
 - ha individuato, nell’ambito della raccolta dati telematica RAB GAS, una nuova categoria di cespiti a fini tariffari denominata “Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17” che accolga i costi riconosciuti a fini tariffari per i misuratori elettronici, tradizionali e dispositivi *add on* di classe superiore a G6 dismessi per l’effettuazione delle verifiche metrologiche di cui al decreto 93/17, in caso di successiva nuova installazione in altri punti di riconsegna;
 - ha previsto che, nelle more dei necessari adeguamenti tecnici della raccolta RAB GAS, la comunicazione degli investimenti relativi alla nuova categoria di cespiti di cui al precedente punto, per gli anni dati 2020 e 2021, sia effettuata in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2022;

- i tempi richiesti per i suddetti adeguamenti tecnici della raccolta RAB GAS sono risultati superiori a quelli previsti, risultando incompatibili con le tempistiche di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022, oggetto del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per il servizio di misura del gas:
 - l'articolo 57, comma 3, della RTDG prevede di riconoscere un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
 - con la determinazione DIEU 3/2021 sono state definite le soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili e precisate le modalità di riconoscimento dell'IRMA, prevedendo che tale importo sia riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024;
 - con le deliberazioni 559/2021/R/GAS e 154/2022/R/GAS, l'Autorità ha riconosciuto, includendola nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la prima e la seconda quota quinquennale dell'IRMA.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
 - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
 - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
 - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
 - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui al punto a)*;

- i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
- al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
- al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2020-2022, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 50 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - tali costi trovano copertura nelle componenti tariffarie $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$, di cui all’articolo 31, comma 1, lettere e) e f) della RTDG;
 - l’articolo 31, comma 2, della RTDG prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti per gli anni 2020-2022 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel medesimo triennio 2020-2022;
 - l’articolo 31, comma 3, della RTDG prevede che, ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese possano presentare specifiche istanze all’Autorità, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d’ambito tariffario:
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell’*una-tantum* di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all’articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG;
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all’articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG;
 - l’articolo 20 della RTDG, prevede che le disposizioni per le gestioni d’ambito si applichino a partire dalla data di affidamento come risulta dal contratto di

servizio stipulato dalla stazione appaltante e dal gestore entrante; e che qualora la data di decorrenza dell'affidamento non coincida con la data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento, i corrispettivi riconosciuti si applicano con il criterio del *pro-die*;

- in relazione alle aggiudicazioni di gare d'ambito:
 - in data 1 marzo 2022 l'impresa distributrice 1247-UNARETI SPA ha avviato la gestione d'ambito tariffario nell'ATEM MILANO 1 a seguito di aggiudicazione della gara d'ambito; in tale contesto, la suddetta impresa ha operato delle modifiche su alcune località tariffarie a seguito dell'acquisizione dei seguenti sconfinamenti di territori appartenenti ad altro distributore:
 - la località 1273- MILANO (MI), acquisita con trasferimento a titolo oneroso, è stata unita con la località 9584- MILANO (MI), dando luogo alla località 10835- MILANO (MI);
 - la località 6330-CORSICO (MI), acquisita con trasferimento a titolo oneroso, è stata unita con la località 4582- CORSICO (MI), dando luogo alla località 10833- CORSICO (MI);
 - in data 1 dicembre 2022 l'impresa distributrice 22668-2i RETE GAS SPA ha avviato la gestione d'ambito tariffario nell'ATEM NAPOLI 1 e, con comunicazione del 31 gennaio 2023, ha segnalato all'Autorità che dalla documentazione di gara relativa agli obblighi informativi ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 226/11, non risulta presente la località 9896 - NAPOLI sconfinamento da CASORIA e che pertanto tale località non è stata inclusa, dalla medesima impresa distributrice, nel sistema di raccolta dati RAB GAS tra quelle appartenenti all'ATEM NAPOLI 1.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
 - con la deliberazione 154/2022/R/GAS è stata rinviata a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021 per le località riportate nella TABELLA 2, allegata alla medesima deliberazione 154/2022/R/GAS, nelle more della verifica della documentazione contabile fatta pervenire dalle imprese distributrici e che tale verifica si è conclusa prima dell'emanazione del presente provvedimento;
 - sulla base della verifica della documentazione contabile di cui al precedente punto, sono state valutate idonee le istanze di rideterminazione tariffaria relative alle località tariffarie elencate nella TABELLA B della deliberazione 155/2023/R/GAS, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive del 2022.
- in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2022, con deliberazione 679/2022/R/GAS, l'Autorità ha previsto di accettare in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2022:

- le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA E della medesima deliberazione 679/2022/R/GAS;
- le richieste di rettifica di dati fisici, presentate dall’impresa distributtrice 4314-SI GAS S. AGATA SRL con riferimento all’anno dati 2020 e alla località 9549-S. AGATA MILITELLO e dall’impresa distributtrice 791-TOSCANA ENERGIA SPA con riferimento all’anno dati 2020 e alle località 596-PELAGO (FI), 4476-CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), 5269-INCISA IN VAL D’ARNO (FI), 6685-BARBERINO VAL D’ELSA (FI), 7463-INCISA IN VAL D’ARNO (FI), 9519-SANTELLERO, 10427-LATERINA PERGINE VAL D’ARNO (AR), 10428-LATERINA PERGINE VAL D’ARNO (AR), 10498-BARBERINO TAVARNELLE (FI);
- la richiesta di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all’articolo 2, comma 1, della RTDG, presentata dall’impresa distributtrice 34768-CGM DISTRIBUZIONE SRL, con riferimento alla località 10574-BORBONA e dall’impresa distributtrice 862-BASENGAS SRL con riferimento alle località 9060-PISTICCI e 9061-PISTICCI SCALO e all’anno dati 2019;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2023, con decorrenza dall’anno tariffe 2022:
 - sono pervenute richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2021 e 2022, con riferimento a dati patrimoniali relativi agli anni 2020 e 2021, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
50	METAEDIL SRL
62	AMG SRL
65	VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL
301	V-RETI SPA
380	EROGASMET SPA
486	MEDEA SPA
794	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
848	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
932	UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA
940	AMC SPA
1047	CO.M.E.S.T. SRL
1132	SUDTIROL SPA

1615	SIDIGAS SPA
2982	LERETI SPA
22668	2i RETE GAS SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
28766	MURGIA RETI GAS SRL
37693	SG DISTRIBUZIONE SRL

- è stata presentata istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RTDG, da parte dell'impresa distributrice 693-CONSORZIO SIMEGAS, con riferimento all'anno dati 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, comma 1, delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* individua gli obblighi di installazione e messa in servizio di misuratori elettronici secondo un programma temporale che prevede scadenze differenziate in funzione della classe di appartenenza dei suddetti misuratori;
- con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura maggiore o uguale a G10, il suddetto articolo 10, comma 1, delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* prevede l'obbligo di mettere in servizio gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali definiti dalle medesime *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* presso il 100% dei suddetti punti di riconsegna entro il 31 dicembre 2018;
- l'articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG prevede che le componenti delle tariffe di riferimento a copertura degli ammortamenti siano aggiornate, tra l'altro, in funzione del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile regolatoria dei cespiti nell'anno $t-1$, con l'esclusione delle dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* nell'anno $t-1$, secondo le disposizioni dell'Articolo 57 della medesima RTDG;
- ai fini della determinazione del tasso di variazione di cui al citato articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG, le imprese distributrici comunicano nell'ambito della raccolta dati denominata RAB GAS, nella colonna "Punti di riconsegna tradizionali >G6" sottostante all'etichetta "Mis.conv. sostituiti da mis.ele." dismissioni in coerenza con le scadenze previste del programma di sostituzione indicato nelle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- nel corso dell'anno 2022, in esito a verifiche, è stato rilevato che talune imprese hanno comunicato dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 sostituiti con gruppi di misura elettronici effettuate negli anni dati 2019 e/o 2020, ossia in epoca successiva al termine ultimo del 31

dicembre 2018 previsto dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;

- con la deliberazione 679/2022/R/GAS, l’Autorità ha previsto che, con riferimento alla determinazione del tasso di variazione di cui all’articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG, non siano escluse le dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe uguale o maggiore G10, effettuate successivamente al 2018;
- a seguito della deliberazione 679/2022/R/GAS nella raccolta dati RAB GAS, a partire dall’anno dati 2021, è stata inibita la possibilità di inserire nella colonna “*Punti di riconsegna tradizionali >G6*” sottostante all’etichetta “*Mis.conv. sostituiti da mis.ele.*” le dismissioni effettuate successivamente al 2018;
- nell’ambito delle proprie istanze di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2023, le imprese distributrici 807 ITALGAS RETI SPA e 791-TOSCANA ENERGIA SPA hanno chiesto, tra l’altro, di poter inserire nella colonna “*Punti di riconsegna tradizionali >G6*” sottostante all’etichetta “*Mis.conv. sostituiti da mis.ele.*” dismissioni di misuratori convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 dismessi ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, effettuate nell’anno 2021;
- tale richiesta si fonda sul presupposto che nel caso in cui il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sia stato conseguito con l’installazione di un *add-on*, il riconoscimento delle minusvalenze del misuratore convenzionale debba essere differito al momento in cui il medesimo misuratore convenzionale viene effettivamente dismesso, anche se ciò avviene in epoca successiva ai limiti temporali previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- la regolazione tariffaria prevede che il riconoscimento tariffario delle minusvalenze sia limitato ai casi di dismissioni di gruppi di misura convenzionali per sostituzione con gruppi di misura elettronici effettuate in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*; e che le dismissioni oggetto dell’istanza non appaiono riconducibili a tale fattispecie, essendo state effettuate successivamente al termine ultimo del 31 dicembre 2018.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle distribuzioni di gas naturale da GNL:
 - l’articolo 19, comma 2, della RTDG, prevede che, nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l’impresa distributrice interessata può presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto. In tale caso, per le reti oggetti dell’istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;

- il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, prevedendo in particolare che:
 - con riferimento alle reti isolate di GNL e alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, prevedere che per l'anno 2020, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
- la scadenza del 30 giugno 2020 sopra richiamata è stata prorogata al 31 dicembre 2020 con la deliberazione 228/2020/R/GAS e poi nuovamente prorogata al 30 settembre 2021 con la deliberazione 122/2021/R/GAS;
- il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario con conseguente variazione in aumento delle tariffe per le ragioni indicate ai punti precedenti;
- con la deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati;
- con la deliberazione 736/2022/R/GAS è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS relativo alla definizione dei criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati;
- sono pervenute, nel corso dell'anno 2022, da parte dell'impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 154/2022/R/GAS, in relazione alla località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) della società GENECO SRL sono state determinate, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2021 in via provvisoria secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG, in attesa di ulteriori approfondimenti volti a definire se tale rete di distribuzione rientri o meno nell'ambito della regolazione tariffaria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi delle imprese distributrici del settore elettrico e gas, l'Autorità, sulla base delle prime analisi riferite all'anno 2020, ha rilevato, come già riportato nella deliberazione 154/2022/R/GAS, la presenza di effetti di compensazione tra costi sorgenti e minori costi sostenuti nell'anno, effetti di variabilità e di limitata materialità; e ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, integrandoli con la valutazione dei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC relativi all'anno 2021;
- dagli approfondimenti istruttori e dalle analisi delle informazioni contenute nei conti annuali relativi anche all'anno 2021 emerge, per entrambi gli anni analizzati (2020 e 2021), un impatto medio dell'emergenza sanitaria sui costi operativi inferiore allo 0,5%, con una variabilità tra le diverse imprese riconducibile spesso a un diverso impegno rispetto alle misure precauzionali a contrasto della pandemia; tale valore, che rappresenta peraltro una stima per eccesso del fenomeno dal momento che non sono state riportate informazioni accurate da parte delle imprese circa i minori costi sostenuti per effetto della pandemia, conferma la limitata materialità rispetto agli indicatori economico-finanziari delle imprese distributrici.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località in avviamento con anno di prima fornitura 2018, con particolare riferimento alla seconda fase del meccanismo di cui all'articolo 33 della RTDG, determinare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 secondo le modalità applicative previste all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni

delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* per le località interessate da operazioni di unione/separazione:

- ai fini delle tariffe oggetto del presente provvedimento, limitatamente ai casi di unione di località verificatisi nell’anno 2022, determinare il valore del costo *standard*, sommando a tale fine i dati relativi ai gruppi di misura e ai dispositivi *add on* comunicati per ciascun anno sulle località preesistenti all’unione;
- con riferimento ai casi di unione di località antecedenti all’anno 2022, prevedere che, con successivo provvedimento saranno rideterminate le tariffe di riferimento degli anni dal 2014 al 2022, nelle more dell’implementazione nelle relative procedure di calcolo della modifica dell’algoritmo descritta al punto precedente;
- nei casi di separazione di località:
 - al fine di non gravare le imprese di ulteriori adempimenti amministrativi, tenuto anche conto della portata limitata di tali casistiche, definire criteri convenzionali di ripartizione dei gruppi di misura e dei dispositivi *add on* nelle singole località sorte successivamente alla separazione;
 - ai fini dell’applicazione del suddetto criterio di ripartizione convenzionale procedere a:
 - i. individuare il costo effettivo unitario per misuratore, riferito a ciascuna classe di gruppi di misura e dispositivi *add on* sulla base dei dati della località preesistente alla separazione;
 - ii. sulla base della ripartizione dei costi storici in ciascuna località sorta successivamente alla separazione, individuare il numero di gruppi di misura e dispositivi *add on* come rapporto tra il costo storico imputato a ciascuna località sorta successivamente alla separazione e il suddetto costo effettivo unitario come sopra definito;
 - al fine di tutelare le esigenze partecipative dei soggetti interessati, prevedere di attivare un apposito tavolo tecnico con le associazioni nell’ambito del quale acquisire osservazioni e valutare eventuali soluzioni alternative;
- nelle more dello svolgimento del suddetto tavolo tecnico, procedere a determinare le tariffe di riferimento definitive per l’anno 2022 sulla base degli attuali criteri di calcolo, rinviando a successivo provvedimento le rideterminazioni tariffarie per gli anni dal 2014 al 2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al trattamento dei costi dei misuratori disinstallati per l’effettuazione delle verifiche metrologiche in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, nelle more dei necessari adeguamenti tecnici prevedere che a seguito dell’acquisizione dei dati di investimento per gli anni dati 2020 e 2021, prevista dalla determinazione DIEU

6/2022 riferiti alla nuova categoria di cespiti denominata “Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17” con successivo provvedimento si proceda alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2021 e 2022;

- in relazione al servizio di misura del gas in coerenza con le decisioni assunte, da ultimo, con la deliberazione 154/2022/R/GAS, includere nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la terza quota quinquennale dell’importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui all’articolo 57, comma 3, della RTDG;
- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 prevedere che, con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento ai costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, prevedere che:
 - con il presente provvedimento siano fissati gli importi relativi ai costi di capitale ammissibili al riconoscimento;
 - con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento sulla base dei dati riportati nelle istanze di riconoscimento presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della RTDG;
 - successivamente alla determinazione degli importi di cui al precedente alinea, sia applicato il tetto previsto dal richiamato articolo 31, comma 2, della RTDG con regolazione delle partite nell’ambito della perequazione dei costi del servizio di misura previsto dall’articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d’ambito prevedere che si applichino:
 - con riferimento alle località appartenenti all’ATEM MILANO 1:
 - fino al 28 febbraio 2022, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
 - dall’1 marzo 2022, tariffe di riferimento definitive determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d’ambito;
 - con riferimento alle località appartenenti all’ATEM NAPOLI 1:

- fino al 30 novembre 2022, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
- dall'1 dicembre 2022, tariffe di riferimento definitive determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito;
- in relazione alle località 10833-CORSICO (MI) e 10835-MILANO (MI), appartenenti all'ATEM MILANO 1, prevedere, per il riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 56, della RTDG utilizzando per la determinazione del costo *standard* degli anni precedenti all'anno 2022, il numero di tali apparati riferiti alla sola porzione di rete non soggetta a trasferimento oneroso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, recepire le istanze di rideterminazione tariffaria presentate dalle imprese distributrici per le località riportate nella TABELLA B della deliberazione xx/2023/R/GAS, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive del 2022;
- in relazione alle richieste di rettifica diverse da quelle del punto precedente, ovvero delle istanze non connesse con il reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
 - per le richieste di rettifica presentate prima del mese di settembre 2022 accettare:
 - le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA E della deliberazione 679/2022/R/GAS;
 - le rettifiche di dati fisici, presentate dall'impresa distributtrice 4314-SI GAS S. AGATA SRL con riferimento alla località 9549-S. AGATA MILITELLO e dall'impresa distributtrice 791-TOSCANA ENERGIA SPA con riferimento alle località 596-PELAGO (FI), 4476-CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), 5269-INCISA IN VAL D'ARNO (FI), 6685-BARBERINO VAL D'ELSA (FI), 7463-INCISA IN VAL D'ARNO (FI), 9519-SANTELLERO, 10427-LATERINA PERGINE VAL D'ARNO (AR), 10428-LATERINA PERGINE VAL D'ARNO (AR), 10498-BARBERINO TAVARNELLE (FI);
 - la richiesta di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentata dall'impresa distributtrice 34768-CGM DISTRIBUZIONE SRL, con riferimento alla località 10574-BORBONA e dall'impresa distributtrice 862-BASENGAS SRL con riferimento alle località 9060-PISTICCI e 9061-PISTICCI SCALO;

- per le richieste di rettifica presentate successivamente al mese di settembre 2022 ed entro la data del 15 febbraio 2023:
 - accogliere le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici presenti nella *TABELLA C* della presente deliberazione;
 - non dare corso alla rettifica richiesta dalle imprese distributrici 807 ITALGAS RETI SPA e 791-TOSCANA ENERGIA SPA limitatamente alla parte relativa alla richiesta di poter comunicare i dati sulle dismissioni di misuratori convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 effettuate successivamente al 31 dicembre 2018;
 - accettare l’istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della RTDG, presentata dall’impresa distributtrice 693-CONSORZIO SIMEGAS;
- in relazione alle istanze di rettifica e alle rideterminazioni recepite con il presente provvedimento nei termini sopra precisati, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS prevedere, anche per l’anno 2022, l’applicazione del regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS;
- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento definitive per l’anno 2022 con riferimento all’impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell’istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della RTDG;
- in relazione alla località Castel dell’Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) della società GENECO SRL determinare, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l’anno 2022 in via provvisoria secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 6, della RTDG.

RITENUTO CHE:

- in relazione agli impatti dell’emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici di gas, sulla base di quanto emerso dall’analisi dei dati acquisiti, non sia necessario adottare specifiche misure di reintegro di costi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2022

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1, Tabella 1a, Tabella 1b e Tabella 1c, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini